



**Spett.le** .....

**PEC:** .....

**Oggetto:** Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento di *«Servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell'Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a sistemi c.d. "industry standard"»* - **Lettera di invito a presentare offerta.**

**Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7056539831**

### **Premessa**

Spettabile Operatore,

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto (di seguito anche la «**Stazione Appaltante**») provvedere all'acquisizione di **«Servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell'Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a sistemi c.d. "industry standard"»** (di seguito anche il «**Servizio**»), da svolgersi a favore dell'Istituto, per un periodo di **120 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente lettera di invito e nei relativi allegati.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «**Codice**»).

In attuazione della Determinazione dello scrivente Direttore Centrale RS30/193/2017 del 18/05/2017 è stata dunque avviata la presente procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. b), del Codice, ponendo a base di gara



il seguente importo di **€ 192.000,00 (Euro centonovantaduemila/00) IVA esclusa**, complessivamente e presuntivamente determinato, ai sensi dell'art. 35, comma 4°, del Codice.

Il suddetto importo è stato stimato sulla base dei fabbisogni presuntivi dell'Istituto espressi in termini di giorni persona e dei valori medi giornalieri per prestazione risultanti dalle rilevazioni di mercato, come riportati nella tabella seguente:

<b>Prestazioni</b>	<b>Importi unitari giornalieri, IVA esclusa (P)</b>	<b>Quantità di giorni persona stimata nel periodo di durata contrattuale (Q)</b>	<b>Importi complessivi, IVA esclusa (P x Q)</b>
Servizio di supporto strategico IT	<b>€ 500,00</b>	<b>132 (GGPP)</b>	<b>€ 66.000,00</b>
Servizio di supporto specialistico sulle tecnologie IT	<b>€ 450,00</b>	<b>280 (GGPP)</b>	<b>€ 126.000,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 192.000,00 IVA esclusa</b>

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a corpo sulla base dei *deliverable* per ogni servizio, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto allegati alla presente Lettera di invito.

Qualora l'Appaltatore dovesse impiegare un numero di giornate superiore rispetto a quello indicativo presuntivamente stimato (come riportato nella tabella di cui sopra), l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva; il corrispettivo resterà risultante dal valore complessivo dell'Appalto posto a base d'asta come sopra indicato, quale ribassato dall'Operatore in sede di offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice, come di seguito esplicitato.



Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo di offerta posto a base di gara, **a pena di esclusione.**

### **Art. 1 (Informazioni generali)**

**STAZIONE APPALTANTE:** INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Sede: Uffici della Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma (RM)

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giovanni Russo.

Telefono: 06.5905.3053

Fax: 06.5905.4240

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it](mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it)

Indirizzo Internet: [www.inps.it](http://www.inps.it)

Determina a contrarre: RS30/193/2017 del 18/05/2017

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7056539831

Codice AUSA: 0000247876

### **Art. 2 (Descrizione del Servizio)**

1. Oggetto del presente appalto è l'affidamento di «*Servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell'Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a sistemi c.d. "industry standard"*».
2. In particolare, il Servizio oggetto della procedura è un servizio specialistico di supporto che deve coadiuvare l'Istituto nella realizzazione di uno studio di fattibilità (di seguito anche lo «Studio») finalizzato all'individuazione della soluzione



che attraverso il *re-hosting* delle applicazioni *software* e delle banche dati oggi installate su *mainframe* e/o attraverso la loro riscrittura applicativa porti alla dismissione della piattaforma *mainframe*.

3. Lo Studio deve individuare e mettere a confronto le migliori soluzioni per la migrazione del parco applicativo e delle banche dati da *mainframe* ad ambienti *standard* che garantiscono una significativa riduzione dei costi operativi con lo stesso livello di servizio dei sistemi proprietari basati su *mainframe*, mantenendo o migliorando le attuali *performance* elaborative e l'alta affidabilità e sicurezza dei sistemi.
4. In particolare, lo Studio deve comprendere, almeno, i seguenti elementi:
  - a) una analisi delle possibili migliori soluzioni (metodi e *tools*) per la migrazione delle applicazioni e banche dati dell'Istituto da ambiente *mainframe* a sistemi *industry standard*, confrontando possibili soluzioni di *re-hosting* e di reingegnerizzazione;
  - b) un confronto delle soluzioni in termini di costi, tempi, rischi, impatti. Per i costi va ipotizzato anche il ROI in relazione agli attuali costi sostenuti;
  - c) una analisi di come limitare gli impatti sulla operatività dei servizi IT durante il *re-hosting*;
  - d) una analisi di come dovrà essere dimensionato e gestito dal punto di vista sistemistico il nuovo ambiente distribuito dopo la migrazione, la gestione di *backup* fisico dei dati, i servizi di monitoraggio e controllo, il *reporting* dei livelli di servizio e il servizio di *disaster recovery* a freddo.
5. Gli elementi di cui al precedente comma 4 rappresentano gli elementi minimi che lo Studio deve comprendere. Ulteriori contenuti potranno essere proposti dall'Operatore in sede di Offerta tecnica.
6. Prima di procedere con lo studio di fattibilità l'Appaltatore dovrà realizzare un *assessment* delle componenti infrastrutturali e applicative del sistema IT INPS, al fine di individuare le applicazioni e banche dati candidate, le loro correlazioni e integrazioni, e meglio comprendere le modalità per ridurre i rischi e gli impatti sulla operatività dei servizi IT offerti all'utenza. La documentazione necessaria per realizzare l'*assessment* sarà messa a disposizione dell'Appaltatore, da parte della struttura competente.
7. L'*assessment* dovrà essere consegnato dall'Appaltatore all'Istituto entro 60 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
8. Lo Studio di fattibilità dovrà essere consegnato dall'Appaltatore all'Istituto entro 120 giorni solari dalla data di stipula del contratto.



9. Le tempistiche di esecuzione di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono da intendersi come vincolanti, salvo diversa proposta formulata dall'Operatore in sede di Offerta che l'Istituto si riserva di valutare e accettare.
10. L'appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni da espletare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non è suscettibile di suddivisione in lotti funzionali.
11. Le caratteristiche tecniche del Servizio, ivi comprese le figure professionali richieste, sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico e nello schema di contratto, allegati alla presente lettera di invito.
12. Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
13. Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 3 (Operatori economici)**

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare gli operatori già presenti in Istituto quali affidatari (diretti o in subappalto) di servizi di sviluppo e gestione del *software*, servizi di assistenza sistemistica, fornitura di prodotti IT (*software* o *hardware*), manutenzione di prodotti.  
La suddetta clausola di incompatibilità deve intendersi estesa anche agli Operatori che abbiano fornito tali tipologie di servizi all'Istituto negli ultimi tre anni solari, calcolati a partire dalla data di trasmissione della Lettera di invito.
4. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.



5. Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'operatore economico non sarà **escluso** dalla presente procedura. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice;



- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
6. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.
  7. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
  8. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

### **Art. 3-bis (Criteri di selezione)**

1. Ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
  - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
  - b) adeguata capacità economica e finanziaria;



c) adeguate capacità tecniche e professionali.

2. **Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 1°, lettera a)**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.
3. **Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 1°, lettera b)**, i concorrenti dovranno possedere un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato in favore di committenti pubblici e privati, negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di trasmissione della lettera di invito, comprovante la capacità economica e finanziaria del concorrente, non inferiore a due volte il valore complessivo del contratto posto a base di gara;

Si precisa che la richiesta di requisiti relativi al fatturato specifico è determinata dalla necessità di consentire la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria, tenuto conto del grado particolarmente elevato di complessità dell'Appalto, nonché della necessità della Stazione Appaltante di usufruire di prestazioni adeguate.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

4. **Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al comma 1°, lettera c)**, i concorrenti dovranno presentare un elenco relativo ai principali servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento (definizione di strategie ICT – tecnologiche e applicative – studi di fattibilità, progetti di *re-hosting*) effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di trasmissione della lettera di invito, con indicazione dell'oggetto del contratto svolto, dei relativi importi contrattuali, delle date di inizio e di fine delle prestazioni e dei destinatari pubblici o privati;

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, il predetto requisito dovrà essere posseduto da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.



5. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
6. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 11.
7. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
8. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 3-ter della presente lettera di invito, dovrà essere allegata in sede di offerta nell'ambito della "Busta A - Documentazione Amministrativa".

### **Art. 3-ter (Avvalimento dei requisiti)**

1. Il concorrente, singolo o in raggruppamento, di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 3-bis, comma 1°, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A - Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
  - a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l'utilizzo del *form* di cui all'allegato *sub 3-bis*) della presente lettera di invito. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei po-



teri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2°, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel *form* allegato *sub 3-bis*) alla presente lettera di invito.

4. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente ai sensi del successivo art. 8 e/o nell'ambito del DGUE del concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.
5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione alla presente procedura non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dall'art. 17 dello schema di contratto.

#### **Art. 4 (Garanzie a corredo delle offerte)**

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore



del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 10° e 11° del presente articolo.

2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'offerente, potrà essere costituita:
  - in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 5 alla presente lettera di invito;
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
  - a) avere quale beneficiaria l'INPS;
  - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
  - c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
  - d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
  - e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
  - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
  - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qua-



- lora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
  - i) recare la sottoscrizione del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'offerta dovrà essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)}$$

Dove:

**Gr** = Importo della garanzia ridotto

**Gb** = Importo base della garanzia

**R1** = Riduzione del 50% applicabile agli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

**R2** = Riduzione:

del 30%, applicabile agli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

del 20%, applicabile agli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

**R3** = Riduzione del 20% applicabile agli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

**R4** = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;



oppure

un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.

11. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'operatore economico sia in possesso, alternativamente:
  - del *rating* di legalità;
  - dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
  - di certificazione social *accountability* 8000;
  - di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
  - di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
12. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 10° e 11°, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 8, comma 4°, lett. e).
13. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
14. Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 93 del Codice.
15. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
16. Ai sensi dell'art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del-



la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

## **Art. 5 (Contribuzione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)**

1. Le offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'offerente all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art. 1, commi 65° e 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, nella misura di **€ 20,00 (Euro venti/00)**.
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle *"Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015"*:
  - versamento *online*, collegandosi al *"Servizio Riscossione Contributi"* disponibile in homepage sul sito *web* dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo *"certified by"*), MasterCard (con la gestione del protocollo *"secure code"*), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul *"Servizio Riscossione Contributi"*;
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all'offerta;
  - per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
    - a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
    - b) il CIG che identifica la procedura, come indicato all'art. 1 della presente lettera di invito.

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all'offerta.



4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
8. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

#### **Art. 6 (Offerte inammissibili, irregolari e soccorso istruttorio)**

1. Saranno considerate inammissibili le offerte:
  - a. che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di cui al successivo art. 7;
  - b. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
  - c. che l'Istituto ha giudicato anormalmente basse;
  - d. che non hanno la qualificazione necessaria;
  - e. il cui prezzo supera l'importo posto dalla stazione appaltante a base di gara.



2. Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applicano a tal fine i seguenti commi.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
4. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'1‰ del valore complessivo posto a base di gara e comunque non superiore a € 5.000,00.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4°, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**.
6. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
7. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
8. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabili della stessa.

### **Art. 7 (Modalità di inoltro del plico contenente l'offerta)**

1. Il plico contenente l'offerta dovrà:
  - essere debitamente chiuso, sigillato con ceralacca o con sistema equivalente che ne assicuri l'inviolabilità, e controfirmato sui lembi di chiusura;
  - recare all'esterno il nominativo o la denominazione del mittente, l'indirizzo, nonché i recapiti telefonici, *fax* ed *e-mail* del medesimo;
  - riportare bene in evidenza la dicitura **«NON APRIRE – Offerta relativa a «Servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell'Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a sistemi c.d. "industry standard"»;**



- essere recapitato a mano ovvero mediante posta raccomandata o agenzia di recapito debitamente autorizzata, **entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 giugno 2017**, presso il seguente indirizzo:

**INPS –DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI - Area Centro Servizi–Settore Movimento Corrispondenza–Piano Ammezzato, Stanza A 12**

**Via Ciro il Grande 21 – 00144 – Roma (EUR)**

2. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
3. Non saranno ammessi alla procedura plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
4. Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione.**
5. Sarà ammessa l'integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

### **Art. 8 (Contenuto del plico)**

1. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l'offerta o i documenti a corredo dell'offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. Il plico di offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e le seguenti diciture:

#### **1. "Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**



## 2. "Busta B – OFFERTA TECNICA"

## 3. "Busta C - OFFERTA ECONOMICA"

4. La "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati:

- a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub 3*, alla presente lettera di invito.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1° e 5° lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, *che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:*
    - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentan-



- za);
- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
  - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
  - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (*i.e.*, institori e procuratori *ad negotia*), di direzione (*i.e.*, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (*i.e.*, revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
  - direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

Ai sensi di quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui al comma 2°, dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, in via omnicomprensiva.



In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 3, comma 4°, della presente lettera di invito.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub 3*, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nella presente lettera di invito;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 11, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub 3* alla presente lettera di invito, da intendersi parte integrante della lettera di invito stessa.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamen-



to dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", in formato cartaceo.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 alla presente lettera di invito.**

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita **copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

- b)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la **dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'operatore, contenente l'indicazione delle **prestazioni che intende eventualmente subappaltare** ai sensi dell'art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del **30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;



Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato *sub* 3 alla presente lettera di invito;

- c) nel solo caso di ricorso all'**avvalimento**, la documentazione di cui all'art. 3-ter della presente lettera di invito;
- d) la seguente documentazione relativa alle **garanzie** di cui al precedente art. 4 della presente lettera di invito:
- i. il documento comprovante la prestazione della **cauzione** o **fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice;
  - ii. **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 4, comma 8°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
  - iii. solo qualora l'operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 4, commi 10° e 11°, **almeno uno dei seguenti documenti**:
    - **copie conformi all'originale** delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 4, commi 10° e 11°, della presente lettera di invito;
    - **dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente** attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 4, commi 10° e 11°, della presente lettera di invito. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
    - **idonea dichiarazione resa dal concorrente** ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 4, commi 10° e 11°, della presente lettera di invito. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato *sub* 3 alla presente lettera di invito;
- e) prova dell'avvenuto pagamento della **contribuzione** dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 5 della presente lettera di invito, con riferimento alla presente procedura;



- f) il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema *AVCpass*, così come dettagliatamente previsto all'art. 5 della presente lettera di invito. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del *PassOE*;
- g) **copia della presente lettera di invito, del capitolato tecnico, dello schema di contratto, delle eventuali informazioni complementari** trasmesse agli operatori, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell'offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

**I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

5. La "**Busta B – Offerta Tecnica**" dovrà contenere:

- una **relazione tecnica**, di massimo 50 pagine suddivisa in capitoli, per quante sono le voci che danno luogo a punteggio, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera di invito e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 10, comma 4, della presente lettera di invito, in modo chiaro e conciso (Copertina, indici, *curricula* e ogni eventuale tabella o grafico sono esclusi e potranno essere numerati separatamente). Con particolare riferimento ai *curricula*, l'Operatore dovrà allegare alla relazione tecnica i *curricula* delle risorse che intende impiegare per singolo profilo professionale richiesto nel Capitolato tecnico. I *curriculum vitae* possono non essere nominativi, e vanno in tal caso referenziati con apposite codifiche che ne consentano la tracciabilità. Dai CV dovranno evincersi esperienze e competenze analoghe a quelle richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto di procedura;
- copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità.

Nell'ambito della "Busta B - Offerta Tecnica", dovrà essere inserita inoltre **apposita dichiarazione**, con la quale il concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai



sensi dell'art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.

Tutta la documentazione contenuta nella "Busta B" dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "Busta B" a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella medesima "Busta B" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella "Busta B" sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo.

**La documentazione tecnica contenuta nella Busta "B", non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.**

6. La "Busta C – Offerta Economica" dovrà contenere:

- **l'indicazione dell'offerta economica**, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di offerta economica allegato *sub* 4 alla presente lettera di invito. In caso di libera compilazione a cura dell'operatore economico, l'offerta economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell'ambito dell'offerta economica dovrà essere indicato:

- **il valore complessivamente offerto** rispetto all'importo posto a base di gara, IVA esclusa, espresso in cifre e in lettere con un numero di decimali non superiore a due;
- i costi aziendali dell'operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, c. 10°, del Codice.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta in lettere.



In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione**.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'offerta economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

### **Art. 9 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi)**

1. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 11°, del Codice.
2. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.
3. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti.



5. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
7. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento.
8. **"Busta A – Documentazione Amministrativa":**
9. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
  - la o le dichiarazione/i sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 4° dell'art. 8 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento, del consorzio**;
  - nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub* 3 alla presente lettera di invito;
  - nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub* 3 alla presente lettera di invito.
10. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:



11. in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", dovrà sussistere apposita **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub* 3 della presente lettera di invito.
12. Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
- **il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;**
  - la o le dichiarazione/i sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 4° dell'art. 8 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**
13. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, commi 1°, 2° e 5° lett. l), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 8, comma 4°, lettera a), con riferimento ad ogni singolo operatore associato, consorziato o aggregato.
14. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
15. "**Busta B – Offerta Tecnica**" e "**Busta C - Offerta Economica**":
- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
  - in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque

giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;

- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

**Art. 10 (Modalità di valutazione delle offerte)**

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	80
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	20
<b>Totale (Ptotale)</b>	<b>100</b>

3. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

<b>Ptotale= PT + PE</b>
-------------------------

4. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

<b>CRITERIO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>A</b>	<b>Metodologie e strumenti</b> – per entrambi i sub-criteri (A1 e A2) verranno premiate quelle offerte che definiscono <u>chiaramente e dettagliatamente</u> le <u>attività</u> previste, le <u>tecniche di analisi utilizzate</u> , i <u>semilavorati</u> che si prevede di	<b>30</b>



CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
	realizzare, i <u>criteri di controllo della qualità</u> e adeguatezza e che descrivono come gli strumenti utilizzati possono concorrere alla qualità e tempestività dei risultati da conseguire. Sarà considerato fattore di preferenza l' <u>aderenza delle metodologie a standard internazionali</u> applicabili nel settore oggetto dell'appalto.	
A1	<u>Metodologie e strumenti</u> utilizzati per la <u>conduzione delle attività di assessment</u> delle componenti infrastrutturali e applicative del sistema INPS, al fine di individuare le applicazioni e banche dati candidate, le loro correlazioni e integrazioni, e meglio comprendere le modalità per ridurre i rischi e gli impatti sulla operatività dei servizi IT offerti all'utenza.	15
A2	Metodologie e strumenti per la realizzazione dello studio di fattibilità in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aderenza delle soluzioni proposte a criteri di fattibilità, efficacia ed efficienza</li> <li>- valorizzazione di soluzioni adeguate per costi / tempi, impatti sull'utenza e ROI in relazione ai costi sostenuti</li> <li>- limitazione degli impatti sull'operatività dei sistemi IT durante il re-hosting</li> <li>- dimensionamento e gestione del nuovo ambiente dopo la migrazione (<i>back up</i> fisico dei dati, servizi di monitoraggio e controllo, reporting dei livelli di servizio, <i>disaster recovery</i>)</li> </ul>	15
<b>B</b>	<b>Caratteristiche e competenze delle risorse professionali e organizzazione del Gruppo di Lavoro</b>	<b>20</b>
B1	Saranno premiate le offerte che presentano profili professionali con <u>comprovata esperienza in progetti e settori analoghi</u> (sia in Italia, sia all'estero), specializzazioni post laurea (es MBA) e certificazioni specifiche (rilasciate da organismi internazionali riconosciuti) per lo svolgimento di attività coerenti con quelle richieste nell'appalto. A tal fine saranno valutati i CV presentati dal Concorrente.	15
B2	Saranno premiate le offerte che presentano una chiara ed efficace organizzazione del Gruppo di lavoro che possa garantire il raggiungimento di elevati standard qualitativi.	5

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>C</b>	<b>Cronoprogramma delle attività</b>	<b>20</b>
C1	Saranno premiate le offerte che presentano un' <u>organizzazione e una strutturazione logica</u> delle attività espressa in schemi WBS, diagrammi di GANTT e connesso organigramma, che rendano evidente la sequenza logica delle attività previste e la coerenza logica e temporale tra tali attività, nonché i <u>tempi</u> per la realizzazione delle attività <u>compatibili con gli obiettivi dell'Istituto</u> .	20
<b>D</b>	<b>Coerenza con gli obiettivi dell'Istituto</b>	<b>10</b>
D1	Descrizione delle modalità e degli strumenti messi a disposizione per assicurare la coerenza dei tempi e della qualità delle prestazioni con le esigenze dell'Istituto. Saranno premiate le offerte che definiscono, con adeguato livello di dettaglio, gli accorgimenti, i metodi e gli strumenti previsti per minimizzare il rischio del non rispetto dei tempi fissati dal capitolato e/o il non rispetto della qualità dei <i>deliverable</i> , rispetto alle esigenze dell'Istituto	10
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO</b>		<b>80</b>

- L'assegnazione del punteggio tecnico (PT) avverrà utilizzando il metodo aggregativo compensatore.
- L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base della seguente formula:

$$P_{ti} = \sum_n [W_j \times V_{ij}]$$

dove

- **P<sub>ti</sub>** = punteggio tecnico assegnato all'offerta i-esima
- **i** = offerta i-esima
- **V<sub>ij</sub>** = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j-esimo variabile tra 0 e 1
- **W<sub>j</sub>** = peso attribuito all'elemento di valutazione j-esimo
- **j** = numero totale degli elementi di valutazione

I coefficienti V<sub>ij</sub> sono determinati mediante il calcolo della media dei giudizi, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari agli elementi di valutazione, per le singole offerte.

Per calcolare tale media si procede come segue.

Per ogni offerta, si calcola la media dei giudizi attribuiti ad ogni elemento di valutazione dell'offerta da parte di tutti i commissari ("media provvisoria").

Per ciascun elemento di valutazione dell'offerta si individua la media più alta tra tutte quelle calcolate ("media massima").

Tale media massima viene posta uguale a 1, riparametrando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Per proporzionare alla media massima le media provvisorie, si calcola, per ciascun elemento di valutazione delle offerte, un "fattore di conversione", come segue:

$$\text{fattore di conversione} = 1 / \text{media massima}$$

Si applica quindi tale fattore di conversione alle medie provvisorie, utilizzando la formula che segue:

$$\text{media definitiva ("coefficiente V")} = \text{media originale} \times \text{fattore di conversione}$$

Infine si utilizza la formula sopra riportata per attribuire il punteggio PTi

I possibili giudizi attribuibili dai commissari agli elementi di valutazione sono riportati nella tabella che segue, unitamente al relativo coefficiente. I giudizi vanno da un massimo livello di apprezzamento delle offerte (giudizio = ottimo), fino al minimo livello (giudizio = insufficiente).

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Spiegazione</b>
Ottimo	1	La soluzione proposta soddisfa in maniera ottimale i requisiti richiesti, è descritta in maniera molto chiara ed esaustiva nei suoi aspetti principali e presenta elementi tecnici e/o organizzativi innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta standard di mercato, che risultano adeguati al contesto dell'Istituto
Eccellente	0,9	La soluzione proposta soddisfa bene i requisiti richiesti, è descritta in maniera molto chiara ed esaustiva nei suoi aspetti principali e contempla elementi tecnici e/o organizzativi ai più elevati livelli dell'offerta standard di mercato
Buono	0,7	La soluzione proposta soddisfa bene i requisiti richiesti, è descritta in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva nei suoi aspetti principali e presenta elementi tec-



Giudizio	Coefficiente	Spiegazione
		nici e/o organizzativi a un livello medio rispetto all'offerta standard di mercato
Discreto	0,5	La soluzione proposta soddisfa discretamente i requisiti richiesti, è descritta in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva nei suoi aspetti principali e presenta elementi tecnici e/o organizzativi base rispetto all'offerta standard di m
Sufficiente	0,3	La soluzione proposta soddisfa sufficientemente i requisiti richiesti, è descritta in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva nei suoi aspetti principali, ma in modo elementare, e presenta elementi tecnici e/o organizzativi ai livelli più ordinari rispetto all'offerta standard di mercato
Scarso	0,1	La soluzione proposta è parzialmente carente in alcuni aspetti secondari richiesti, che tuttavia non pregiudicano l'utilità generale dell'offerta. È descritta in maniera elementare nei suoi aspetti principali, e presenta elementi tecnici e/o organizzativi ai livelli più ordinari rispetto all'offerta standard di mercato
Insufficiente	0	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti non secondari, che compromettono l'utilità generale dell'offerta

Nel calcolo delle medie e dei fattori di conversione saranno effettuati arrotondamenti fino a 2 cifre decimali.

- Il punteggio tecnico (PT) complessivo per ciascuna Offerta sarà calcolato sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio sopra indicato.
- Il punteggio di merito economico avverrà sulla base del valore complessivamente offerto applicando la seguente formula:

$$PE_i = [(BA - V_{Ci}) / (BA - V_{Cmin})] * 20$$

Dove:

**PE<sub>i</sub>** = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo

**BA** = base d'asta

**V<sub>Ci</sub>** = valore complessivamente offerto dal Concorrente i-esimo

**V<sub>Cmin</sub>** = valore dell'offerta risultata più bassa tra quelle presentate



9. Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due la Stazione Appaltante procederà a troncatura i valori alla seconda cifra decimale.
10. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

### **Art. 11 (Svolgimento della procedura)**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in via Ciriaco De Mita 21, Centrale Acquisti, Direzione Centrale Risorse Strumentali (11° piano). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un rappresentante dell'offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta dall'Istituto, attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

### **APERTURA BUSTA A**

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi di offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in data **19 giugno 2017, alle ore 10,30**.
5. In tale seduta, in base all'ordine cronologico di cui al precedente comma 3°, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, della presente lettera di invito e della normativa comunque applicabile. La trasmissione della presente lettera di invito deve intendersi come invito ai concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.



6. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 6 della presente lettera di invito.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nella presente lettera di invito.

### **APERTURA BUSTA B**

8. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice, nel corso di una seduta pubblica, darà corso all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l'apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'ammissione delle relative offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

### **APERTURA BUSTA C**

9. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste C - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 10.

### **NEGOZIAZIONE**

10. Stante la natura negoziata della procedura, ove si ritengano necessari miglioramenti rispetto alle offerte presentate, dopo la redazione della prima graduatoria provvisoria la Stazione Appaltante ha la facoltà di avviare le negoziazioni con gli operatori economici se ritenute opportune, al fine di adeguare i contenuti delle relative offerte alle esigenze indicate negli atti di procedura. Non possono essere oggetto di negoziazione i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.
11. Nel corso della negoziazione, l'Istituto garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.



12. Le negoziazioni vengono condotte in apposite sedute riservate, alle quali è ammessa la partecipazione di uno o più esponenti dell'offerente debitamente autorizzati a trattare, e di uno o più consulenti del medesimo.
13. Quanto la Stazione Appaltante ritiene mature le trattative, informa gli altri offerenti e stabilisce un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.
14. La Stazione Appaltante verifica quindi che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e le valuta in base ai criteri di aggiudicazione ai sensi dei precedenti commi 8° e 9°.

### **SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

15. Formata la graduatoria provvisoria, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
16. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti in seduta pubblica.

### **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

17. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

### **DOCUMENTI COMPLEMENTARI**

18. L'Istituto potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
19. Prima dell'aggiudicazione, l'Istituto richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 3-bis. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
20. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'operatore.



21. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.

22. Ai fini di cui al precedente comma 19°, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

**a)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 3-bis, comma 3°:

i. in ogni caso, le *fatture* relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
- quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.

ii. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

iii. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento.

**b)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 3-bis, comma 4°:



- I. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;
  - II. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;
23. L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
24. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

#### **ESCLUSIONI E AMMISSIONI**

25. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
26. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2°, del Codice.
27. Fermo quanto previsto al precedente comma 21°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

#### **Art. 12 (Aggiudicazione)**

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, comma 19°.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.



3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le offerte verranno conservati dall'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3°, del Codice.

### **Art. 13 (Stipulazione del contratto)**

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme ai contenuti della presente lettera di invito, del relativo capitolato tecnico e dello schema di contratto allegati, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà presentare l'allegato al contratto indicante la designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal contratto, dalla presente lettera di invito, dal capitolato tecnico, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.



4. Per esigenze organizzative dell'Istituto, correlate all'organizzazione funzionale delle strutture dell'Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del contratto.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
12. All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.



13. L'Aggiudicatario non potrà partecipare per i tre anni solari successivi alla data di trasmissione della presente Lettera di invito, ad eventuali gare indette dall'Istituto per il *re-hosting* delle applicazioni e banche dati.

**Art. 14 (Divieto di cessione del contratto e subappalto)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il relativo contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
  - all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
  - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.



7. L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
9. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
11. L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
12. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'appaltatore si obbliga:
  - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
  - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
  - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
  - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del



- contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera)**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'appaltatore:
- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle Imprese.



## **Art. 17 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'affidamento, si precisa che:
  - titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Responsabile del trattamento è il Dott. Giovanni Russo.
  - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura negoziata e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D.Lgs. 196/03.
2. Con l'invio dell'offerta, l'operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

## **Art. 18 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)**

1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla legge italiana.
2. L'affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In partico-



lare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente lettera di invito e dal capitolato tecnico ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al contratto e per tutta la durata del medesimo.

3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione delle prestazioni, l'efficacia del contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

### **Art. 19 (Ulteriori prescrizioni)**

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a. la presente lettera di invito si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. b), del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
  - b. qualora a carico dell'aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4°, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta



salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;

- c. l'aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».
2. Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.

### **Art. 20 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati alla presente lettera di invito, e costituiscono parte integrante della stessa:
  - 1) Capitolato tecnico;**
  - 2) Schema di contratto;**
  - 3) Dichiarazione sostitutiva del concorrente;**
  - 3-bis) Dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;**
  - 4) Schema di offerta economica;**
  - 5) Elenco Istituti di Credito;**
3. Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, **entro e non oltre le ore 13 del 1° giugno 2017**, via PEC all'indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. Tutte le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno trasmesse a ciascun operatore richiedente a mezzo PEC. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro trasmissione, ai fini della partecipazione alla procedura.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Caridi